



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CANTALAMESSA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2023

Modifica all'articolo 414 del codice penale, in materia di apologia dei reati di associazione di tipo mafioso e di scambio elettorale politico-mafioso

ONOREVOLI SENATORI. – Fino a pochi anni fa la camorra, e più in generale la criminalità organizzata, viveva una dimensione di « segretezza » dove i fiancheggiatori, oltre che i protagonisti, erano « anonimi » per eccellenza: poche informazioni, spesso solo un nome, una vecchia foto segnaletica e niente più. Le esternazioni pubbliche sono sempre avvenute in un clima di « pudore » – sebbene il termine risulti fuori luogo con riguardo alla realtà della criminalità organizzata – che non coinvolgeva i bambini e le donne.

E, invece, oggi la malavita ha abbandonato l'omertà e la riservatezza che hanno sempre accompagnato le gesta camorristiche ispirate dall'ormai obsoleto codice d'onore, per assumere le paradossali sembianze dell'irriverente ostentazione. Si è appropriata della musica e dei *social network* come se l'affiliazione alle organizzazioni criminali e l'istigazione a delinquere non fossero più reati.

L'esaltazione dei fenomeni criminali attraverso la rete *internet* e i *social network* è un dato che emerge dalla cronaca quotidiana, ma anche dall'ultima relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla direzione investigativa antimafia (DIA) riferita al primo semestre del 2021, trasmessa al Parlamento il 10 marzo 2022 (Doc. LXXIV, n. 8, della XVIII legislatura), che analizza lo stato della criminalità organizzata.

Altarini e *murales* fanno da sfondo – nonostante la costante lotta dello Stato per rimuoverli –, mentre il fenomeno dell'ostentazione è passato dalla nicchia al fiume in piena. Secondo la DIA « Forte è il rischio che l'identità mafiosa possa prendere il sopravvento anche attraverso la credibilità e l'autorevolezza del profilo *social* che esalta

e diffonde la reputazione criminale del soggetto con lo *status* di uomo di camorra ».

L'esaltazione del potere criminale del proprio gruppo attraverso fotografie, video e brani musicali, unita alla diffusione della pratica ricorrente dell'ostentazione, sono l'emblema del chiaro quadro della perversa sottocultura mafiosa con cui la camorra sta imponendo la propria affermazione nel territorio. Nella citata relazione della DIA viene richiamato il caso di uno dei capi clan in Campania che per festeggiare la prima comunione del figlio girò un video mentre sfrecciava a bordo di una Ferrari. I *social network* sono utilizzati per la comunicazione del potere, dunque. Il potere che deriverebbe dall'appartenenza ad un gruppo criminale è ormai considerato con ostentata ammirazione da parte dei giovanissimi. A completare il quadro ci sono i generi musicali *rap* e *trap* con testi che diffondono messaggi privi di valenza artistica, ma che contengono vere e proprie esternazioni di odio contro lo Stato, le Forze di polizia e la magistratura. Ciò che maggiormente allarma è che sui *social network* minorenni e no imitano i contenuti, ostaggi di un'emulazione che rende loro fieri e liberi di raccontare le realtà criminali che vivono.

Si richiama il caso di un clan di Ponticelli, un quartiere di Napoli, che ha utilizzato Tik Tok, il *social network* di maggiore tendenza tra i giovani, per rivendicare la propria egemonia ed enfatizzare le gesta del proprio *leader*. I video caricati sulla piattaforma hanno finito con il dilagare anche tra i ragazzi estranei alla malavita che nella condivisione di quel modello emulativo, vedono appagato il proprio desiderio di sentirsi parte di qualcosa di importante, di presti-

gioso e di potente. Tanto basta a sottolineare l'efficacia di questa strategia comunicativa. Tutt'altro che casuale è la scelta dei brani musicali da affiancare alle immagini. Le canzoni privilegiate sono ovviamente quelle che incitano alla malavita e che narrano le gesta dei « ragazzi di strada ».

Un *modus operandi* che palesa una vera e propria strategia di *marketing* e di comunicazione avviata dalla criminalità organizzata finalizzata a incrementare la fascinazione e il consenso con il chiaro intento di consolidare e di rilanciare il valore del clan, soprattutto tra le nuove generazioni.

Le mafie parlano ai giovani, servendosi del linguaggio dei giovani.

Un altro filone di comunicazione consiste nell'esaltazione da parte dei familiari dei *boss* detenuti, spesso genitori, figli, fratelli, mariti, con la pubblicazione sui *social network* di messaggi del seguente tenore: « La galera è il riposo dei leoni! » o « Auguri a chi dietro le sbarre guarda i giorni scorrere lentamente, auguri guerrieri di altre galassie ».

È necessaria una presa di posizione forte da parte delle istituzioni e del legislatore, affinché si smetta di esaltare e, talvolta, di indicare come miti e modelli personaggi che sono criminali. La libertà di espressione non può più essere invocata quando si attua mediante un'offesa a beni e diritti che meritano di essere tutelati.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il presente disegno di legge ha la finalità di combattere e di annullare i falsi miti della criminalità mafiosa e a tale fine, all'articolo 1, prevede che l'esaltazione positiva di atteggiamenti e di linguaggi tipici della cultura mafiosa, che risulta comprensibile a tutti ed efficace sull'opinione pubblica, costituisce apologia dei reati di associazione di tipo mafioso e di scambio elettorale politico-mafioso, mentre all'articolo 2 modifica l'attuale formulazione dell'articolo 414 del codice penale, prevedendo per l'apologia dei citati reati la pena della reclusione da due a sette anni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto)

1. L'esaltazione positiva di atteggiamenti e di linguaggi tipici della criminalità organizzata di tipo mafioso costituisce apologia dei reati di associazione di tipo mafioso e di scambio elettorale politico-mafioso, ai sensi degli articoli 414, 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 414 del codice penale in materia di apologia dei reati di associazione di tipo mafioso e di scambio elettorale politico-mafioso)

1. Al terzo comma dell'articolo 414 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se l'apologia riguarda i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* si applica la reclusione da due a sette anni ».